



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FINÀNTZIAS E URBANISTICA

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Tra

Direzione generale della Protezione civile

la

Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

la

Direzione generale Enti locali e finanze

e

i Comuni che si avvalgono delle Compagnie barracellari per lo svolgimento

della campagna antincendi 2017

PREMESSO

- che la Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 detta norme in materia di Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari;
- che ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 25/1988, i Comuni si possono anche avvalere delle compagnie barracellari per lo svolgimento del servizio antincendi nel loro territorio;
- che le compagnie barracellari collaborano con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 2 terzo comma della suddetta LR 25/1988, sulla base di quanto stabilisce il Decreto Interassessoriale 19 luglio 1989, n. 1029 (pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 956 del 19.09.1989);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FINÀNTZIAS E URBANISTICA

- visto l'articolo 15, comma 17, della Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12, concernente "Disposizioni nei vari settori di intervento";
- vista la DGR n. 15/7 del 21.3.2017, concernente "Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari. Revisione procedimenti contributi e premi. Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988";
- che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), agli articoli 1 e 3 prevede che lo svolgimento coordinato delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi debba avvenire sulla base di un unico strumento costituito dal Piano regionale antincendi approvato con apposita deliberazione dalla Giunta regionale;
- vista la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, concernente "Legge forestale della Sardegna";
- vista la DGR n. 13/6 del 14.3.2017, concernente "Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019";
- che il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, richiama i compiti e le funzioni specifiche demandate alle compagnie barracellari le cui attività sono ricondotte al coordinamento operativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- che la predisposizione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è demandata ad un'apposita "Task force" che, sotto il coordinamento del Direttore generale della Protezione Civile regionale, sia coinvolta nella stesura del PRAI, nel pieno rispetto dei ruoli e dei diversi livelli di responsabilità;
- in sede di pianificazione ripartimentale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L.R. n. 8/2016, sono stabilite le procedure circa l'utilizzo, le modalità di attivazione e di coordinamento di dette squadre da parte dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS);
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. f), della succitata L.353/2000, le prescrizioni per la prevenzione degli incendi sono parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che comunque circoscrive il potere di regolamentazione medesimo alle sole "azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FINÀNTZIAS E URBANISTICA

- che nell'atto delle prescrizioni antincendi succitate, si richiama l'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni medesime, anche da parte delle stesse compagnie barracellari;
- che ai sensi dell'art.6 della LR 25/1988 e delle prescrizioni regionali antincendi succitate, il Capitano e gli Ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all'accertamento e contestazione di illeciti amministrativi;

TRA

- il dott. Mario Graziano Nudda, nella sua qualità di Direttore Generale della Protezione Civile

IL

- il dott. Gavino Diana, nella sua qualità di Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

IL

- la dott.ssa Antonella Giglio nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione generale Enti locali e finanze

E

- il Sindaco del Comune sede della locale Compagnia barracellare;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Le compagnie barracellari collaborano nella difesa antincendi con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2, terzo comma, della L.R. 25/1988, e sulla base di quanto stabilito dal Decreto Interassessoriale 19 luglio 1989, n. 1029 richiamato.

Sulla base della previsione contenuta nel provvedimento di revisione annuale del Piano antincendi, le funzioni e i compiti specifici antincendi demandati alle compagnie barracellari per l'anno 2017 sono stabiliti, in conformità alla presente intesa, e consistono in compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento.

Le attività e i servizi medesimi, sono programmati e svolti secondo intese, preventive, anche verbali, tra il Capitano della compagnia barracellare e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, secondo principi di efficacia ed efficienza dell'azione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FINÀNTZIAS E URBANISTICA

In conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le compagnie barracellari concorrono alla vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni antincendi parte integrante del Piano medesimo.

Gli interventi di lotta attiva, consistenti nello spegnimento del fuoco, possono essere svolti esclusivamente dal personale della compagnia barracellare in possesso della certificata idoneità fisica secondo i protocolli sanitari specifici vigenti, dei prescritti dispositivi di protezione individuale secondo la vigente normativa in materia, nonché di idonea copertura assicurativa, sotto il coordinamento operativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Il Sindaco della locale compagnia barracellare dichiara che i componenti idonei della medesima, di cui all'”**Allegato A**” al presente protocollo, sono destinati alle funzioni di spegnimento, e possiedono le previste certificazioni di idoneità fisica, i prescritti dispositivi di protezione individuale e una adeguata copertura assicurativa.

In conformità alla richiamata L.R. 25/1988 le compagnie barracellari svolgono in via ordinaria i servizi antincendi, con particolare riferimento alle attività di spegnimento, nel territorio del Comune di appartenenza e su richiesta del Corpo forestale e di vigilanza ambientale anche al di fuori del Comune di riferimento;

Le compagnie barracellari si impegnano a rinforzare i servizi di ricognizione, sorveglianza e avvistamento, nelle giornate con livello di “Pericolosità estrema” (Codice rosso), resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale <http://www.sardegnaprotezionecivile.it/>, all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di pericolo di incendio”.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, attraverso le sue strutture territoriali, comunica in tempo utile alle compagnie barracellari, le date in cui ricorre il livello di pericolosità estrema.

Nelle giornate con un livello di pericolosità con codice rosso (pericolosità estrema), le compagnie barracellari, su richiesta del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, possono operare per i servizi di ricognizione, sorveglianza e avvistamento, anche al di fuori del Comune di riferimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FINÀNTZIAS E URBANISTICA

La Direzione generale degli Enti locali e finanze, nei limiti delle disponibilità, può assegnare in comodato d'uso gratuito temporaneo mezzi individuali antincendio e atomizzatori, alle compagnie barracellari che svolgono funzioni di lotta attiva, anche per il tramite dei Comuni.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale assume l'impegno ad attuare una campagna di formazione e addestramento in materia di incendi a favore delle compagnie barracellari.

Tra la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la Direzione generale enti locali e finanze, si programma una misura di formazione e addestramento professionale dei barracelli in materia di antincendio boschivo.

La Direzione generale della Protezione civile della Regione, nei limiti delle disponibilità, può assegnare per il tramite dei Comuni alle sole compagnie barracellari che svolgono funzioni di spegnimento, in comodato d'uso gratuito temporaneo, mezzi e attrezzature antincendi, sulla base di specifici criteri approvati dalla Giunta Regionale ed in relazione al numero di operatori idonei allo spegnimento secondo quanto dichiarato nello specifico "Allegato A". L'assegnazione del mezzo è comunque sempre subordinata alla stipula, da parte delle Amministrazioni comunali affidatarie, di un'apposita polizza assicurativa che comprenda oltre alla R.C., prevista per legge, anche le garanzie accessorie quali: kasco, furto e incendio, atti vandalici, eventi calamitosi nonché danni per infortuni al conducente.

L'Amministrazione regionale, nell'attribuzione dei premi alle compagnie barracellari - attraverso i giudizi espressi dalle autorità competenti - tiene conto delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base di specifici programmi operativi e nel rispetto del presente protocollo di collaborazione, che dovrà essere trasmesso, unitamente all'Allegato A, debitamente compilato e firmato dal Sindaco e dal Capitano della Compagnia per presa visione, dal Comune di competenza alla **Direzione generale della Protezione civile** entro il **10 maggio 2017**.

I programmi operativi per lo svolgimento delle attività della campagna antincendi, devono essere concordati preventivamente con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale in relazione alla dotazione organica, alle attrezzature e mezzi in dotazione alla stessa compagnia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENTZIA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES,
FINÀNTZIAS E URBANISTICA

Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Il Direttore Generale della Direzione Enti Locali e Finanze	dott.ssa Antonella Giglio Firma digitale Antonella Giglio
Il Direttore Generale della Protezione civile	dott. Mario Graziano Nudda Firma digitale Graziano Nudda
Il Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale	dott. Gavino Diana Firma digitale Gavino Diana
Il Sindaco del Comune di _____	_____